

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1888 DEL 17/10/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO VENETO TERAPIA FAMILIARE CON SEDE A TREVISO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PRESSO LE STRUTTURE DELL'A. ULSS 7 PEDEMONTANA

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1818/25

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Affari Generali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che al prot. n. 84899 dell'11.9.2025 è pervenuta a questa Azienda da parte della scuola di specializzazione in Psicoterapia "Istituto Veneto di Terapia Familiare s.r.l.", con sede a Treviso, la richiesta di stipulare una convenzione quadriennale per accogliere presso le strutture dell'ULSS 7 i propri studenti, iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia, già laureati in medicina e/o psicologia e abilitati all'esercizio delle rispettive professioni;

Vista la nota del 25.9.2025 con cui l'Istituto indicava il nominativo di due specializzande interessate a svolgere il tirocinio presso l'A.ULSS 7, con le relative sedi di interesse:

- per la tirocinante Eleonora Ciaburri la Tutela Minori di Thiene, UOC Infanzia Adolescenza Famiglia e Consulteri, Distretto 2;
- per la tirocinante Martina Copiello l'UOC Psichiatria 2, Santorso;

Preso atto che la richiesta di tirocinio indicata nella suddetta nota, è stata accolta favorevolmente dai Responsabile e dai tutor, con pareri agli atti;

- per la tirocinante Eleonora Ciaburri: pareri della Responsabile UOS Età Evolutiva dott.ssa Romina Calgaro, della tutor dr.ssa Silvia Colbacchini (mail del 26.9.2025) e del Direttore UOC dott.ssa Lorena Bergozza (email del 29.9.2025);
- per la tirocinante Martina Copiello: pareri del Direttore dell'UOC Psichiatria 2 nonché Direttore del Dipartimento Salute Mentale, dott. Tommaso Maniscalco e della tutor dott.ssa Silvia Tomelleri (email del 25.09.2025);

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di stipulare la convenzione allegata alla presente proposta e il cui testo definitivo è pervenuto con mail del 07/10/2025, agli atti;

Preso atto che la convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data della sottoscrizione;

Visto il Regolamento per la frequenza a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1599 del 2.12.2020;

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali propone di stipulare la convenzione con la scuola di specializzazione in Psicoterapia "Istituto Veneto di Terapia Familiare srl", con sede a Treviso, allegata alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, con la scuola di specializzazione in Psicoterapia “Istituto Veneto di Terapia Familiare srl”, con sede a Treviso, la convenzione allegata al presente atto come parte integrante, relativa allo svolgimento dell’attività di tirocinio presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che la scuola copre gli allievi iscritti nell’espletamento dell’attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;
4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l’effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

l'Istituto Veneto di Terapia Familiare S.r.l, scuola di specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", con sede legale e amministrativa in via della Quercia 2/B 31100 Treviso codice fiscale e partita IVA 02034280269, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott. Luciano Tonellato, nato a Treviso il 21/08/1956, C.F.: TNLLCL56M21L407G,

E

l'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante" con sede legale a Bassano del Grappa (VI) Via dei Lotti, 40 C.F./ P.IVA 00913430245 nella persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale Dott. Carlo Bramezza nato a Treviso il 4/05/1967, cod. fisc. BRMCRL67E04L407D,

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno centocinquanta (150) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Ente ospitante assicura all'interno dei propri Servizi, l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti

nel numero massimo di n. **12** allievi per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma I , lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro; durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore Istituto Veneto di Terapia Familiare S.r.L., in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente ospitante, come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.
- e. gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile (vedi Art.6).

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dall'Art. 13 del Regolamento UE2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione dei dati personali.

ART. 5

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e

sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare:

- Il Soggetto promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;

- Il Soggetto ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall’Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;

Gli obblighi di cui all’art. 41 “Sorveglianza sanitaria” del D. Lgs 81/08, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.

ART. 6

L’ Istituto di specializzazione in psicoterapia Istituto Veneto di Terapia Familiare S.r.l. assicura che, nell’espletamento dell’attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall’espletamento del tirocinio.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l’A.ULSS 7 si impegna a segnalare l’evento alla Scuola nel più breve tempo possibile, affinché quest’ultima possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

L’invio delle relative polizze assicurative all’Azienda/Ente ospitante è propedeutico all’inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 7

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali, di legge o statistiche. Titolari del trattamento di dati sono le parti come sopra individuate.

ART. 8

La presente Convenzione ha la durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla stipula.

Modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti firmatarie e recepite da apposito atto aggiuntivo.



ART. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato B del D.P.R. n. 642/1972 come modificato dal D.P.R. n. 955/1982.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo Data

Rappresentante legale
Istituto Veneto di Terapia Familiare S.r.l

Dott. Luciano Tonellato

Il Direttore Generale
Azienda ULSS 7 Pedemontana

Dott. Carlo Bramezza